

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

128.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);

Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);

Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);

Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);

Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705) 3

Gargani Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo DC) 16

Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) 12, 13, 14, 18

Sorice Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 6, 12, 19Vairo Gaetano (gruppo DC), *Relatore* 3, 6, 14, 15, 17

Violante Luciano (gruppo comunista-PDS) 14, 15, 16, 18, 19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge, elaborato in sede referente, assunto quale testo base nella seduta del 15 maggio 1991.

Comunico che il 12 giugno la I Commissione ha espresso il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio: di conseguenza, si può procedere alla loro definitiva votazione, nonché — nel caso venissero respinti — all'esame degli ulteriori emendamenti.

Naturalmente, si procederà anche alla votazione — rimasta sospesa — dei relativi articoli.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, nella seduta del 12 giugno scorso la I Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio, nei limiti in cui non contrastino con il parere espresso sul testo in data 30 ottobre 1990.

Nella stessa seduta la Commissione affari costituzionali ha altresì esaminato tale parere per quanto attiene alle condizioni relative agli articoli 18 e 24, trasformando la condizione riferita all'articolo 18 in osservazione e mantenendo ferma, invece, quella relativa all'articolo 24, secondo la quale non può procedersi alle assegnazioni in sovrannumero se non siano stati previamente coperti i posti vacanti in organico nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza.

Si deve osservare, in proposito, che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 24.1 — approvato in linea di principio — risulta perfettamente compatibile con la condizione posta dalla I Commissione, in quanto in esso si prevede, in luogo del-

l'assegnazione in sovrannumero nella stessa sede, l'assegnazione a sedi situate nello stesso distretto o nei distretti vicini. Cade, dunque, il presupposto, su cui era fondata la condizione, ossia l'assegnazione in sovrannumero che la Commissione affari costituzionali aveva inteso subordinare alla previa copertura dei posti vacanti in alcune sedi e che — lo ribadisco — non è prevista nell'emendamento 24.1.

L'approvazione di quest'ultimo renderà quindi il disposto dell'articolo 24 pienamente compatibile con il pronunciamento della I Commissione, eliminando ogni elemento ostativo al prosieguo dei nostri lavori.

Preannuncio altresì la presentazione degli articoli aggiuntivi 29-*bis*, 29-*ter* e 31-*bis*.

L'articolo aggiuntivo 29-*bis* è volto a specificare i criteri per le assegnazioni a funzioni diverse, nel senso cioè che il Consiglio superiore della magistratura — in questo si rinviene l'originalità e la novità della previsione — procede alla valutazione in base al rapporto biennale del consiglio giudiziario [di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*)] sull'attività dei singoli magistrati, sulla loro capacità tecnico-professionale, sulla laboriosità, tenendo conto del carico e del tipo di lavoro assegnato, sulla loro diligenza in ordine al rispetto dei termini previsti dalle leggi processuali. In sostanza, si tratta dell'introduzione nell'ordinamento vigente del criterio della valutazione di merito.

Solo in via sussidiaria il CSM procede in base all'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, dal che si deduce che il criterio dell'anzianità è reintrodotta soltanto in presenza di casi eccezionali.

L'articolo aggiuntivo 29-*ter* prevede l'abolizione delle qualifiche, di tal che la distinzione dei magistrati è operata esclusivamente per diversità di funzioni. L'emendamento in questione, che consta di quattro commi, si riferisce essenzialmente a questa diversità di funzioni. In altri termini, viene privilegiata l'attribuzione delle funzioni, che è subordinata alla disponibilità dei relativi posti in organico, e sono conseguenzialmente abolite dalla

carriera dei magistrati tutte le qualifiche della magistratura ordinaria, che sono sostituite da quella di magistrato, fatta eccezione per quella iniziale di uditore giudiziario.

Il terzo comma prevede il trattamento economico e stabilisce quanto segue: « Il trattamento economico corrispondente alla abolita qualifica di magistrato di tribunale si consegue all'atto della nomina a magistrato. Dopo tre anni da tale nomina si consegue il trattamento economico corrisposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di magistrato di corte di appello, di magistrato di Corte di cassazione e di magistrato di Corte di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori si consegue, rispettivamente, dopo undici, diciotto e ventisei anni dalla nomina a magistrato. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente di Tribunale superiore delle acque pubbliche si consegue all'atto del conferimento delle relative funzioni ».

Secondo il quarto comma, invece, le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina a magistrato di tribunale si intendono riferite alla nomina a magistrato; quelle che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina alle altre abolite qualifiche della magistratura ordinaria si intendono riferite alla attribuzione delle funzioni corrispondenti alle suddetta qualifiche, in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo e dunque non abrogate.

L'articolo 31-*bis* consiste in una norma transitoria che proroga di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 nei confronti dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di un incarico direttivo o di collaborazione direttiva da almeno tre

anni. Invece, i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge siano i titolari di un incarico direttivo o di collaborazione direttiva da almeno quattro anni, potranno continuare ad esercitare tale incarico fino alla scadenza del termine di nove anni dalla data del conferimento dell'incarico medesimo. Sempre l'articolo 31-bis stabilisce che nei confronti dei magistrati in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 29 è prorogato di un anno.

Abbiamo voluto evitare che la legge costituisca una sorta di cesoia improvvisa, che cada sui magistrati a cui sia stato già attribuito un incarico direttivo. È saggio e corrisponde a buon senso stabilire che per i magistrati, i quali siano titolari di questo incarico direttivo da almeno tre anni, questo termine venga portato da un anno a quattro anni.

Anche la possibilità di proroga prevista dal comma 2 corrisponde a criteri di logica e di coerenza.

Preannuncio dunque — ripeto — la presentazione di tali emendamenti, che mi sembrano indispensabili per dare una compiutezza logica a tutti gli sforzi creativi del provvedimento. Mi auguro che la Commissione sia ad essi favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti già approvati in linea di principio e per i quali è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale nella seduta del 15 maggio scorso era stato presentato ed approvato in linea di principio un emendamento interamente sostitutivo, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Costituzione e competenza territoriale).

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari della Corte di cassazione e della procura generale presso la stessa Corte e sui magistrati che prestano servizio in tali uffici.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari del distretto e sui magistrati che in essi prestano servizio.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

1. 2.

Rizzo.

Lo pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale erano stati presentati e approvati in linea di principio nella seduta del 21 maggio scorso i seguenti emendamenti e subemendamento, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole gli affidi con la seguente deleghi.

2. 6.

Rizzo.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) entro il mese di marzo di ogni biennio redige un rapporto sull'attività dei singoli magistrati, sulla loro capacità tecnico professionale, sulla laboriosità, tenendo conto del carico e del tipo di lavoro a loro assegnato, sulla loro diligenza, anche in ordine al rispetto dei termini previsti dalle leggi processuali. Il rapporto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura perché sia inserito nel fascicolo personale e notificato in copia all'interessato il quale, entro quindici giorni dalla notificazione, può proporre contro di esso reclamo al Consiglio

superiore della magistratura. Il Consiglio, espletate le eventuali opportune indagini, decide definitivamente, confermando o modificando il rapporto.

2. 9.

Rizzo.

All'emendamento 2. 9, dopo le parole e del tipo di lavoro aggiungere le seguenti e dei prospetti statistici.

0. 2. 9. 1.

Il Relatore.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sull'emendamento Rizzo 2.6, mi rimetto alla Commissione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Rizzo 2.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.6.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.9.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Rizzo 2.9 così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale nella seduta del 15 maggio scorso erano stati presentati l'emendamento Rizzo 3.3 con il subemendamento 0.3.3.1 del relatore, che erano stati approvati in linea di principio e di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Poteri nell'esercizio dell'attività).

1. Nell'espletamento dei propri compiti il consiglio giudiziario può convocare magistrati del distretto, disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, richiedere informazioni ai dirigenti degli uffici del distretto ed al Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari del distretto e interessare il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero di grazia e giustizia e i dirigenti degli uffici giudiziari per quanto rispettivamente di loro competenza.

3. 3.

Rizzo.

All'emendamento 3.3 sostituire le parole dei propri compiti con le seguenti delle proprie funzioni.

0. 3. 3. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Rizzo 3.3 così modificato e interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, al quale era stato presentato e approvato in linea di principio nella seduta del 15 maggio scorso l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

4. 1.

Rizzo.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 5 è stato approvato nella seduta del 15 maggio 1991 e che gli articoli 6 e 7 sono stati approvati nella seduta del 21 maggio 1991.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale nella seduta del 15 maggio scorso era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per età.

8. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 8.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 10, al quale nella seduta del 16 maggio 1991 era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non sono eleggibili gli avvocati e i procuratori che abbiano subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fatta eccezione per quella dell'avvertimento, se non siano passati al-

meno cinque anni dalla irrogazione della sanzione.

10. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, al quale nella seduta del 16 maggio scorso era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le elezioni dei componenti avvocati si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a quattro candidati.

11. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 11.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, al quale, sempre nella seduta del 16 maggio 1991, era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 14, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le decisioni in materia di eleggibilità possono essere impugnate dinanzi al tri-

bunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino; le decisioni in materia di operazioni elettorali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato. L'impugnativa si propone con ricorso, che deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della decisione del Consiglio superiore della magistratura.

14. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia.

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo e Fracchia 14.1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, al quale nella seduta già richiamata era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, dopo la parola vengono aggiungere le seguenti di norma.

15. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 15.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 16 e 17 sono stati approvati nella seduta del 16 maggio 1991.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, al quale nella seduta del 21 maggio 1991 era stato presentato e approvato in linea

di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sedute sono pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario deliberi altrimenti per esigenze di tutela del diritto dei terzi.

18. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, al quale sempre nella seduta del 21 maggio 1991 era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 19, sopprimere il secondo periodo.

19. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, al quale nella seduta del 16 maggio 1991 era stato presentato e approvato in linea di principio l'emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 20, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

f) presidente delle sezioni dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi

indicate dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380;

g) pretori dirigenti nelle sedi indicate dal decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e procuratori della Repubblica presso le preture circondariali nelle sedi indicate nella legge 5 marzo 1991, n. 71.

20. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, al quale nella seduta del 29 maggio 1991, era stato presentato e approvato in linea di principio il seguente emendamento interamente sostitutivo, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Durate dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo per altri quattro anni in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, centottanta giorni prima della scadenza del termine indicato nel comma 1, adotta i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare la copertura degli uffici direttivi che si rendono vacanti.

4. Il procedimento disciplinato dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve in ogni caso concludersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi di presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la stessa Corte.

21. 9.

Il Relatore.

All'articolo 29, nella stessa seduta del 29 maggio scorso, erano stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi indicati nelle lettere da *d*) ad *h*) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo diverso, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica agli uffici direttivi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20.

21.3.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20, è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo.

3. In tutti gli altri casi, è consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico per ufficio direttivo, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

21. 4.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

All'articolo 21, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al magistrato può essere consentito il conferimento di un ulteriore incarico direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto per una sola volta.

21. 6.

Rizzo.

All'articolo 21, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al magistrato che cessa dall'incarico direttivo previsto dal comma precedente, può essere conferito altro incarico direttivo dopo che sono trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

21. 1.

Rizzo.

Pongo in votazione l'emendamento 21.9 del relatore, accettato dal Governo e interamente sostitutivo dell'articolo 21.

(È approvato).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Nicotra ed altri 21.3 e 21.4, Rizzo 21.6 e 21.1.

Passiamo all'articolo 24 al quale nella seduta del 29 maggio 1991 erano stati presentati i seguenti emendamenti di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo le parole funzioni direttive aggiungere le seguenti o di collaborazione direttiva.

24. 2.

Il Relatore.

Sostituire le parole da ovvero di essere fino alla fine con le seguenti ovvero, in mancanza, a sedi situate nello stesso distretto o in uno dei distretti più vicini a quello nell'ambito del quale è ricompresa la sede di provenienza.

24. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 24.1 nella stessa seduta è stato approvato in linea di principio e la Commissione ha richiesto il riesame del parere espresso da parte della I Commissione con gli esiti di cui è stata data notizia all'inizio della seduta odierna.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 24.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27 al quale nella seduta del 29 maggio scorso era stato presentato e approvato in linea di principio il seguente emendamento interamente sostitutivo di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 26 durano in carica quattro anni. È

consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

27. 5.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 27.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 28 è stato approvato nella seduta del 16 maggio 1991.

Passiamo all'articolo 29 al quale nella seduta del 29 maggio scorso era stato presentato, e votato in linea di principio, il seguente emendamento di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Assegnazione a funzioni diverse. Trasferimento ad altra sede).

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi quattro anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi quattro anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio, entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 2 pervenga a scadenza contemporaneamente nei confronti di più magistrati, il Consiglio superiore della magistratura provvede, in via prioritaria, a disporre l'assegnazione ad altre funzioni o il trasferimento ad altra sede dei magistrati che esercitano funzioni monocratiche e dei magistrati assegnati alle sezioni fallimentari del tribunale.

29. 2.

Il Relatore.

Nella stessa seduta fu altresì presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel caso in cui le funzioni esercitate siano quelle direttive o di collaborazione direttiva al magistrato può essere conferito ulteriore incarico direttivo o di collaborazione direttiva solo in sede di altro distretto.

2-ter. Al magistrato cui siano stati conferiti, consecutivamente, due incarichi direttivi o di collaborazione direttiva può essere conferito ulteriore incarico solo trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle precedenti funzioni.

29. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 29 risultano altresì presentati, come preannunciato all'inizio della seduta, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Criteri per l'assegnazione a funzioni diverse).

1. Per l'assegnazione dei magistrati a funzioni diverse il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione in base al rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e, in via sussidiaria, in base all'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

29. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 29-bis aggiungere il seguente:

ART. 29-ter.

(Abolizione delle qualifiche).

1. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. L'attri-

buzione delle funzioni è subordinata alla effettiva disponibilità dei relativi posti in organico.

2. Sono abolite e sono sostituite dalla qualifica di magistrato tutte le qualifiche della magistratura ordinaria, fatta eccezione per quella di uditore giudiziario.

3. Il trattamento economico corrispondente all'abolita qualifica di magistrato di tribunale si consegue all'atto della nomina a magistrato. Dopo tre anni da tale nomina si consegue il trattamento economico corrisposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di magistrato di corte di appello, di magistrato di Corte di cassazione e di magistrato di Corte di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori si consegue, rispettivamente, dopo undici, diciotto e ventisei anni dalla nomina a magistrato. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche si consegue all'atto del conferimento delle relative funzioni.

4. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina a magistrato di tribunale si intendono riferite alla nomina a magistrato. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina alle altre abolite qualifiche della magistratura ordinaria si intendono riferite alla attribuzione delle funzioni corrispondenti alle suddette qualifiche, in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo e dunque non abrogate.

29. 02.

Il Relatore.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 29.1 risulta pertanto precluso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 29.01.

MAURO MELLINI. Signor presidente, gli articoli aggiuntivi 29.01 e 29.02 suscitano in me preoccupazione, in quanto contraddicono i segnali e le indicazioni provenienti da varie parti politiche, da numerosi settori della magistratura e da ultimo dal ministro Martelli ascoltato dalla Commissione giustizia il 5 giugno scorso.

Non solo si è interrotto l'esame critico delle condizioni in cui versa la magistratura alla luce della legge Breganze, e successivamente con la Breganzone, ma si è agito addirittura esaltando la logica del *todos caballeros*, una logica cioè di tipo assemblearistico che aggrava vieppiù le incongruenze rilevate da diverse forze politiche.

Esprimo anche meraviglia per il fatto che a fronte di un provvedimento di legge riguardante i consigli giudiziari e gli incarichi direttivi, si proponga una prospettazione della carriera dei magistrati in grado di sconvolgere quel poco che ancora c'è da sconvolgere, portando a conseguenze estreme un sistema che da tempo mostra ormai il livello di usura raggiunto.

Poiché con l'articolo aggiuntivo 29-bis si sanciscono i criteri per l'assegnazione a funzioni diverse — nell'ambito delle quali penso rientrino le attribuzioni, le sedi e quant'altro venga assegnato in base a valutazioni del consiglio giudiziario — una considerazione si rende opportuna: se il magistrato è in « buoni rapporti » con il consiglio giudiziario è evidente che non gli si negheranno valutazioni positive, soprattutto se queste sono destinate ad influire su scelte che altri uffici giudiziari compiranno. Non solo: dato che tali valutazioni provengono da organismi differenti, i criteri cambieranno a seconda

della diversa capacità di immaginazione (ricordo infatti che durante l'illustrazione del rapporto informativo su taluni magistrati della Corte dei conti dinanzi alle sezioni unite della Corte medesima, si poteva constatare la differente inventiva dei redattori), cosicché il magistrato in grado di usufruire della magniloquenza dei colleghi del consiglio giudiziario di Roma, prevarrà su altri candidati.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, credo che la spiegazione data dal relatore sia diversa da quella che lei evince dal significato letterale dell'articolo aggiuntivo in questione.

In sostanza, si vuole dire che il CSM procede alla valutazione in base al rapporto del consiglio giudiziario, naturalmente quando è positivo.

MAURO MELLINI. Ho capito perfettamente, signor presidente. Ma se il CSM dovesse obbligatoriamente tener conto del rapporto, e se le capacità apologetiche del consiglio giudiziario di Roma fossero più forti di quelle del consiglio giudiziario di Venezia, i magistrati romani prevarrebbero nelle assegnazioni e nelle carriere (per quel che sostanzialmente ancora rimane) sui loro colleghi veneziani o milanesi. Questo, lo ripeto, perché il consiglio giudiziario di Roma potrebbe risultare più magniloquente e più portato all'apologia.

Naturalmente potrebbero entrare in gioco anche altri fattori. Se per esempio un magistrato del distretto di Roma — conosciuto come famoso « rompicatole » — aspirasse ad essere trasferito a Palermo o a Milano, state sicuri che costruirebbero i cosiddetti ponti d'oro per farlo prevalere sugli altri colleghi e, di conseguenza, trasferirlo.

Mi sembra cioè un pessimo sistema rimettere la carriera di un magistrato al consiglio giudiziario di cui fa parte il magistrato stesso, considerando anche la minore o maggiore ampiezza delle circoscrizioni.

Questa è la premessa per considerazioni che dovranno essere sviluppate

quando discuteremo del successivo articolo aggiuntivo, che è di particolare gravità. Infatti, con esso il « massacro » del sistema di carriera dei magistrati effettuato con le leggi Breganze e Breganzone, viene a questo punto portato alle estreme conseguenze, poiché tale carriera viene subordinata al dato assembleare all'interno del consiglio giudiziario, quindi alle manovre all'interno del distretto, dove pure oggi vi è un tipo di magistrato che è temuto dai suoi colleghi. Si tratta del tipo di magistrato che ha particolari capacità manovriere ed è particolarmente temuto, al quale non si nega niente. Potrei fare la storia di determinati magistrati, i quali sono riusciti, nel giro di alcuni anni, a rovinare la carriera di parecchi loro colleghi. Pertanto, state pur certi che nei consigli giudiziari tutti quei magistrati avranno valutazioni eccelse, perché nessuno vorrà mettersi contro personaggi di questo tipo, senza voler ipotizzare altro a tale proposito.

Mi sembra che questo articolo rappresenti il contentino: per quanto stabilisca che debba nuovamente instaurarsi una selezione qualitativa dei magistrati, in realtà non ristabilisce un bel niente come selezione qualitativa perché attraverso l'intervento del consiglio giudiziario non vi si sopperisce minimamente.

PRESIDENTE. Mi ero sforzato di dire che vi è una novità che corregge tale testo. Lei ha ragione, ma è il Consiglio superiore della magistratura che deve effettuare la sua valutazione sulla laboriosità, bravura e diligenza dei giudici, non il consiglio giudiziario.

MAURO MELLINI. È previsto però il rapporto del consiglio giudiziario.

PRESIDENTE. Il principio del rapporto l'abbiamo già approvato, però vale solo come parere e niente altro. Sono intervenuto perché lei possa parlare nei termini reali della questione.

MAURO MELLINI. Sono abituato a parlare dei termini reali che mi risultano dai testi scritti.

PRESIDENTE. Le ho detto che è stata formulata una nuova versione dell'articolo aggiuntivo e la prego di farsene carico.

MAURO MELLINI. Quando verrà presentato un subemendamento, ne discuterò, altrimenti discuto dell'emendamento così come viene proposto, che è nei termini da me esposti.

PRESIDENTE. Io l'ho fatto per aiutarla.

MAURO MELLINI. Partiamo dal dato di fatto che l'articolo aggiuntivo presentato ha un certo significato. Se poi sarà stabilito che la valutazione sarà effettuata dal Consiglio superiore della magistratura, allora si tratterà di verificare il significato del rapporto, che è valutato liberamente dal Consiglio superiore: in sostanza, si aggiunge alla discrezionalità del consiglio giudiziario quella del Consiglio superiore, il che è ancora peggio.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. È evidente che la questione sollevata dall'onorevole Mellini è di carattere interpretativo. Io vorrei suggerire una modifica che mi è stata indicata dai colleghi Mastrantuono e Fumagalli. A pensarci bene, il termine letterale così come da me chiarito in precedenza sarebbe sufficiente a non creare polemiche. È vero che *in claris non fit interpretatio*, ma è bene esprimersi più chiaramente quando ce n'è bisogno, per cui propongo di aggiungere la parola « anche » a proposito di assegnazione del magistrato a funzioni diverse. Occorre esplicitare intanto i criteri già inseriti nel rapporto di cui all'articolo 2, comma 2 e inserire la parola « anche », per fare in modo che la discrezionalità e l'autonomia del giudizio del Consiglio superiore della magistratura non vengano completamente mortificate.

Colgo l'occasione per aggiungere una questione che non è stata ancora sollevata: *melius re perpensa*. Quando si parla dei criteri per l'assegnazione a funzioni diverse, si fa riferimento all'articolo 29, dove si prende in considerazione anche il trasferimento, che mi pare sia stato completamente pretermesso. Occorre quindi colmare questa lacuna, prendendo in considerazione anche il trasferimento in altra sede, oltre per l'assegnazione a funzioni diverse.

MAURO MELLINI. Si tratta di verificare il significato delle « funzioni diverse ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Si tratta della diligenza, della laboriosità, di tutto ciò che ci sta facendo capire il collega Mellini: in una certa sede dove occorre lavorare, non può essere inviato un magistrato che non è nelle condizioni di farlo.

MAURO MELLINI. Questa legge è uno « schifo » totale, perché si basa sul rapporto del consiglio giudiziario: occorre istituire degli esami per i magistrati e degli sbarramenti per essere promossi a consigliere d'appello o a consigliere di cassazione !

PRESIDENTE. È stato distribuito un testo migliorato.

MAURO MELLINI. L'« anche » si aggiunge a qualcosa che non c'è.

LUCIANO VIOLANTE. Ho l'impressione che man mano che passa il tempo il provvedimento si aggrava sempre di più di nuove materie, quasi stratificate e di tipo continuamente nuovo. Non è una critica, ma tutto ciò comporta volta per volta l'aggiustamento delle ottiche di partenza. Do atto che il relatore si è mosso con grande puntualità sulla questione. Vi è però un punto di partenza, che è il seguente: quando si parla di funzioni diverse, ci si intende riferire a incarichi o a funzioni ?

L'articolo 29 parla di altro, stabilisce cioè che il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse o il trasferi-

mento ad altra sede quando siano decorsi quattro anni dall'effettivo svolgimento delle precedenti funzioni. In questo caso, funzione ha il significato di incarico. Dobbiamo capire bene cosa intendiamo dire, perché siamo tutti caduti nell'equivoco che si trattasse invece delle funzioni requirente e giudicante. Se così non è, poiché abbiamo stabilito che il termine « funzione » è usato nell'accezione di carattere costituzionale, occorre adottare il termine incarico o qualcosa del genere.

Il secondo problema riguarda l'articolo aggiuntivo successivo che abbiamo esaminato attentamente.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Reputo che l'incarico abbia un carattere assorbente rispetto alla funzione.

LUCIANO VIOLANTE. Può mutare l'incarico, ma non la funzione: viceversa se quest'ultima mutasse, si modificherebbe sempre l'incarico.

L'esame dell'articolo aggiuntivo 29-ter, concernente l'abolizione delle qualifiche, ci costringe su un terreno particolarmente delicato e forse estraneo alla materia del provvedimento, il che non significa che non ci si debba impegnare; semmai si tratterà di studiare approfonditamente gli interventi da operare alla luce anche delle affermazioni dell'onorevole Mellini.

Le tanto vituperate leggi Breganze e Breganzone configuravano una forma di cooptazione dei magistrati (cioè il centralismo democratico della magistratura), in virtù della quali il ceto superiore reclutava quello inferiore sulla base di principi di affidabilità e di sentire comune sulle linee giurisprudenziali prevalenti, tanto che i titoli erano costituiti da sentenze che, quasi sempre, erano ricoperture di pronunciamenti della Corte di cassazione o della corte di appello di appartenenza, a seconda dei casi.

Questo consentiva un meccanismo di controllo sugli orientamenti giurisprudenziali, di non indipendenza, che per la verità non ha raggiunto risultati qualitativi degni di rilievo ...

PRESIDENTE. Onorevole Violante, mi congratulo, è la prima volta che lei afferma queste cose.

LUCIANO VIOLANTE. No, signor presidente, le ho sempre sostenute in tempi non sospetti e durante dibattiti in cui anche lei partecipava. Anzi, se mi consente, ricordo che nel corso di un convegno svoltosi a Pugnochiuso, in cui ambedue eravamo relatori sul tema, lei affermò che finalmente i comunisti avevano acceduto alla tesi.

Il sistema precedente non dava garanzie circa la qualità, tanto che anche pessimi magistrati arrivavano ad essere procuratori generali presso la Corte di cassazione. Tutti, sia i magistrati capaci, sia quelli incapaci procedevano nella carriera e, del resto, nessun sistema assicura il raggiungimento di risultati positivi.

Nel passato la retribuzione era legata alla funzione, per cui finché non si veniva promossi, per esempio consiglieri di corte d'appello, lo stipendio era inferiore — con ciò attuando una sorta di ricatto economico e di carriera sulla qualità —. Con la Breganze e la Breganzone il meccanismo è stato superato, nel senso cioè che lo stipendio è stato collegato alla qualifica, anche se poi successivamente la Corte costituzionale ha sancito la distinzione riguardante la Corte di cassazione e le funzioni dirigenziali.

La nostra Commissione con il testo all'esame ha separato la progressione economica dall'accesso agli incarichi ed alle qualifiche, il che implica necessariamente una riflessione sulle modalità di accesso alle qualifiche medesime. Sia chiaro, sono tutt'altro che contrario all'introduzione di meccanismi fondati sul merito e sulla qualità per l'accesso alle qualifiche, però non so se il criterio sancito nell'articolo 29-bis sia basato su tali fattori. In realtà, il sistema sancito dall'articolo 29-bis, nel ricalcare quello vigente, aggiunge il rapporto biennale redatto dal consiglio giudiziario.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare, onorevole Violante, che l'articolo

aggiuntivo del relatore elimina il criterio dell'anzianità quale fattore determinante ai fini della valutazione da parte del CSM.

LUCIANO VIOLANTE. In un sistema basato sulle maggioranze e sulle minoranze, il criterio dell'anzianità — da noi spesso criticato — costituisce una garanzia perché vincola la discrezionalità delle maggioranze in caso di nomina. L'anzianità, che naturalmente ha provocato anche effetti negativi, ha assunto un peso e un ruolo proprio per garantire i candidati meno protetti, cioè quelli non appoggiati dalle maggioranze all'interno del CSM.

Saggia risulta l'indicazione dell'anzianità come criterio sussidiario, ma ciò non fa che riportare alla luce la problematica dei percorsi per accedere alle funzioni, quali per ipotesi la predisposizione e la frequenza a corsi periodici organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; diversamente il peso delle maggioranze nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura sarà sempre rilevante.

L'articolo 29-bis non risulta quindi sufficientemente esaustivo al riguardo, atteso che l'articolo 29-ter afferma la scissione tra la carriera economica e quella professionale.

Consentitemi di fare un ragionamento (se volete assurdo) per spiegare ciò che sto affermando. Se la carriera economica è comunque assicurata, nell'incertezza della valutazione del merito dei magistrati potrebbe prevalere chi vanta maggiori conoscenze ed amicizie. Oggi, per diventare consigliere di corte d'appello occorre avere un'anzianità di diciassette anni. Domani, avendo la retribuzione assicurata, per raggiungere la qualifica di consigliere di corte d'appello dovrò ...

PRESIDENTE. Dovrà essere più bravo, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Certo, dovrò essere più bravo oppure dovrò trovarmi un *patronage*. Io ritengo si debba essere più bravi degli altri, ma non è questo il contenuto dell'articolo 29-bis, il che non deve suonare come una critica, onorevole Vairo.

Posto che il meccanismo delle maggioranze è aleatorio, credo che il conferimento della nomina a consigliere di Corte d'appello con tale sistema e senza il supporto di dati oggettivi possa tradursi in un eccesso di ... (*Commenti del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, non faccio questo ragionamento. Secondo me la riforma che si sta attuando è zoppa, nel senso che se da un lato colpisce giustamente nel segno — mi riferisco ovviamente alla separazione —, dall'altro non fornisce alcun « appoggio » circa la qualità, anzi aumenta il margine di discrezionalità e — se si vuole — anche di subaltermità a questa o a quella maggioranza in seno al Consiglio.

Se il relatore indicasse una soluzione per garantire la selezione sotto il profilo della qualità, non potremmo che essere d'accordo, ma in ogni caso è indispensabile un'attenta valutazione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'intervento dell'onorevole Violante sia estremamente significativo, avendo preso in considerazione una questione che nell'ultimo periodo si sta vivendo in maniera molto « vivace », quale quella della qualificazione e della professionalità del magistrato; ritengo inoltre che il relatore abbia formulato una proposta di grande interesse, suscettibile di essere interpretata anche come una provocazione nella delicata materia e noi dovremmo approfittare dell'esame del provvedimento per completare una riflessione molto delicata.

Condivido tutte le affermazioni e le perplessità espresse dal collega Violante. Egli si è interrogato sulla possibilità e sulla pregnanza della legge di poter affrontare problemi e risolverli, però, siccome credo che la situazione attuale sia certamente peggiore, rivolgo un invito alla Commissione ad approfondire e a portare argomenti che arricchiscano la riflessione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Anch'io condivido la valutazione del presidente nel senso che ritengo la proposta avanzata certamente interessante, perché

compie un qualche timidissimo passo avanti, ad esempio ponendo la professionalità come criterio prioritario rispetto all'anzianità, che diventa soltanto un criterio sussidiario. Si tratta però di un passo, a mio avviso, troppo timido e largamente insufficiente, anche perché rivelatore di una logica, quale quella della progressione automatica in carriera, che a mio avviso ha fatto il suo tempo. Questa opinione è condivisa da tutti gli osservatori delle cose giudiziarie, i quali chiedono che sia ripristinato un meccanismo che poggi sul merito e che faccia venir meno l'automatismo della progressione in carriera.

Quale sia questo meccanismo di merito per l'accesso alle qualifiche e alle funzioni, che dovremmo e potremmo ripristinare, è forse l'aspetto più delicato e insieme più difficile da risolvere. L'onorevole Violante poco fa affermava che il famoso esame che veniva affrontato anteriormente alla legge Breganze e Breganzone, si prestava a degli effetti perversi, bloccando lo sviluppo giurisprudenziale, poiché, per poter superare quegli esami, il magistrato era portato a seguire in modo pedissequo la giurisprudenza della Cassazione e a non dare alcun tipo di apporto valutativo e progressivo al testo della legge.

Credo che occorra ritornare a un qualche meccanismo antico, sia pure cercando di evitare gli effetti di perversione. Le vie mi sembrano due. La prima è rappresentata dalla frequenza a determinati corsi, ma questo meccanismo, che di per sé potrebbe essere interessante e utile, deve essere tuttavia valutato sulla base della praticabilità concreta. Non so se il Consiglio superiore della magistratura abbia una struttura tale per poter organizzare tali corsi in modo adeguato e completo, cosicché tutti i magistrati che vogliono proseguire in carriera possano frequentarli. Ritengo perciò che, data la difficile praticabilità dell'istituzione dei corsi, si debba ripiegare su un altro tipo di vaglio, che non può che essere rappresentato da un esame, eventualmente organizzato in maniera diversa rispetto al si-

stema precedente. Un vaglio però deve indubbiamente esserci.

Do atto al relatore che la proposta da lui formulata rappresenta uno sforzo notevole non soltanto per quanto riguarda l'articolo, ma per tutto l'impianto della legge. Credo che la proposta sia interessante, ma essa deve essere integrata. Non so se siamo in grado in questa seduta di individuare e definire il tipo di vaglio o meccanismo di merito che possiamo introdurre. Forse è opportuno sospendere i nostri lavori e chiedere il conforto da parte degli uffici del Ministero. Mi sembra infatti una materia tipicamente ministeriale. È certo che così come è formulata la proposta non raccoglie il mio consenso: non mi sentirei di votare a favore dell'articolo aggiuntivo 29.01.

PRESIDENTE. A mio avviso occorre evitare che, per avere di più, si corra il rischio di non avere niente.

GAETANO VAIRO, Relatore. Ringrazio gli onorevoli Violante e Fumagalli Carulli per aver dato un contributo di necessario completamento allo sforzo da me compiuto attraverso la proposizione dell'emendamento. Non credo si tratti di un passo insufficiente o timido, come è stato definito dalla collega Fumagalli, bensì di una soluzione non adeguata ad un obiettivo sufficientemente individuato, quello della distinzione del trattamento economico dalle funzioni. Se invece di trattare prima l'articolo 29-bis come emendamento, avessi dal punto di vista testuale e formale presentato un articolo 29-ter, sarebbe stata rilevata *ictu oculi* l'inadeguatezza della via intrapresa. Una volta chiarita la nuova impalcatura degli articoli 29 e 30, la soluzione sostenuta nell'articolo 29-bis si rileva del tutto insufficiente. In definitiva, il criterio più opportuno per raggiungere l'obiettivo di fondo, cioè che le funzioni siano diversificate dal trattamento economico, e l'accesso alle funzioni sia maggiormente approfondito rispetto a quella che è l'individuazione dell'articolo 29-bis, è un campo ancora aperto alla nostra riflessione.

A questo proposito, se il presidente e la Commissione concordano, propongo una sospensione, che mi pare indispensabile per completare il tipo di ragionamento che ci accomuna.

LUCIANO VIOLANTE. Proprio per accedere a quest'ultimo passaggio dell'intervento del relatore, ricordo che l'attuale capo dell'ufficio legislativo del ministero, quando era membro del Consiglio superiore della magistratura, ha svolto un lavoro particolare sui meccanismi di selezione e di avanzamento dei magistrati nei paesi europei. Non sarebbe male verificare quali siano i termini di questo studio e se il Consiglio superiore sia andato avanti in quel tipo di riflessione sui sistemi adottati dalle magistrature di altri paesi. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe certamente opportuno acquisire tale lavoro del Consiglio superiore della magistratura. Nei modi informali sulla base di questi studi e delle varie esperienze esistenti nell'ambito del ministero, il Governo dovrebbe formulare una proposta circa i termini nei quali si possa risolvere il problema. Nel frattempo occorrerebbe chiedere al servizio studi del Consiglio superiore, direttamente o tramite il Governo, se siano andati avanti gli approfondimenti che erano in corso qualche tempo fa su questo problema. In questo modo potremmo avere un quadro utile e complessivo, per avviare una riforma con caratteri di radicalità.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Governo, perché ci dica se può aiutarci da questo punto di vista, sento il dovere di ricordare a me stesso e alla Commissione che le questioni al nostro esame sono di grande momento e importanza e mi pare che dovrebbero essere individuate con questo tipo di ragionamento. Il sistema attuale è nato nel 1972 e attraverso le varie leggi successive la progressione di carriera ed economica è diventata del tutto automatica.

Ciò ha rappresentato un motivo di doglianza, a prescindere da chi l'abbia detto prima o sollevato critiche o eccepito diffi-

coltà circa il criterio della meritocrazia. L'eliminazione dell'automatismo nella progressione di carriera dei magistrati costituisce probabilmente un tentativo velleitario, alla luce della considerazione che la categoria interessata certamente eserciterebbe una forte pressione sul Parlamento, ciò che del resto apparirebbe inevitabile in un governo democratico.

L'operazione che si vuole tentare consiste nel privilegiare la meritocrazia (ovviamente con determinate modalità) mantenendo però la progressione economica, considerata, ripeto, la difficoltà di intervenire. Se si accedesse a questo ragionamento, potremmo proseguire nei lavori con il contributo del Ministero di grazia e giustizia; qualora invece entrassimo nell'ordine di idee di scindere le due questioni, dovremmo rifarci alla prima parte dell'articolo aggiuntivo 29-bis, il quale consentirebbe una valutazione scrupolosa, oggettiva e serena del magistrato da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Ripeto, se questo è il binario lungo il quale la Commissione intende incamminarsi, si rende opportuno un approfondimento, fermo restando, onorevole Fumagalli Carulli, che questo rappresenta già qualcosa di più, anche se non soddisfa l'onorevole Violante.

Non si dimentichi che si è affermato un principio rivoluzionario che capovolge la logica vigente, tanto che il Consiglio superiore da anni va ripetendo che il criterio dell'anzianità lega le mani, impedendo una valutazione coraggiosa. Certo, l'eliminazione del criterio dell'anzianità risolve un problema, ma altri ne restano, così come ha sottolineato l'onorevole Violante.

In definitiva, auspico che il Governo possa contribuire ad approfondire la materia, in relazione soprattutto alle preoccupazioni manifestate dal collega Violante.

MAURO MELLINI. Signor presidente, il contenuto dell'articolo aggiuntivo 29.02 modifica notevolmente i termini del dibattito svoltosi e delle argomentazioni

addotte circa il criterio dell'anzianità nell'attribuzione di particolari incarichi. Finora ci si è riferiti — anche con toni polemici — al conferimento di determinate qualifiche, quali quella di presidente di tribunale, di procuratore generale o incarichi analoghi; mi chiedo cosa potrebbe accadere dovendo valutare la composizione di una qualsiasi corte di appello che, abolita la qualifica di magistrato di appello, potrebbe risultare costituita da magistrati meno anziani di quelli del tribunale. Il contrario sarebbe impossibile trattandosi della valutazione di un numero rilevante di magistrati, i quali devono possedere precedenti circa la laboriosità, la diligenza e la preparazione.

Ovviamente la valutazione di questi elementi potrebbe essere effettuata direttamente dal CSM qualora il numero degli interessati sia ristretto, ma provate ad immaginare le conseguenze che si produrrebbero se l'esame dovesse riguardare la distribuzione dei magistrati tra i tribunali e le corti d'appello, così come pare emergere dal combinato disposto degli articoli 29-bis e 29-ter. È assurdo da una parte sancire l'abolizione della qualifica di magistrato d'appello, la cui acquisizione avviene per anzianità, stabilendo dall'altra che le funzioni del magistrato in corte d'appello vengono attribuite prescindendo, o meglio facendo passare in seconda linea l'anzianità.

PRESIDENTE. Mi pare sia emersa dalla Commissione la volontà di procedere ad una riflessione. Tuttavia, desidererei conoscere l'orientamento del Governo.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricollegandomi all'audizione del ministro Martelli, svoltasi il 5 giugno scorso, è evidente che si fa affidamento sulla proposta di legge a firma dell'onorevole Gargani.

Attesa la priorità rivestita dal criterio della professionalità nella valutazione dei magistrati e condividendo il ragionamento del presidente, ritengo si possa raccogliere il materiale elaborato dal CSM nonché il lavoro svolto a livello ministeriale al fine di agevolare la riflessione e l'approfondimento che la Commissione intende svolgere in materia.

PRESIDENTE. Auspico che ciò non incida sui tempi di discussione del provvedimento.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei ribadire l'utilità di acquisire al più presto il materiale (specificatamente la documentazione sulla progressione di carriera dei magistrati in Italia e in Germania, poiché quello tedesco è il sistema più simile al nostro) per decidere se procedere e concludere l'esame con rapidità oppure se individuare un percorso diverso.

PRESIDENTE. Siamo interessati anche al contenuto delle eventuali proposte avanzate.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 12 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO